

dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i risultati dovranno essere trasmessi al Comune interessato, all'ARPA competente per territorio e per i primi tre anni alla Regione in deroga alla d.g.r. n. 4178 del 6 aprile 2001 al fine di monitorare l'intervallo in cui i valori rilevati ricadono.

La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione al comune interessato, all'ARPA struttura competente per territorio.

METODOLOGIA ANALITICA

Qualità olfattiva delle emissioni: la valutazione olfattometrica deve essere effettuata secondo le procedure previste dalle linee guida CEN TC 264.

CRITERI GENERALI DI MISURA DEI PARAMETRI DI EMISSIONE

Come indicato nel manuale UNI M 158, nel predisporre i rilevamenti delle emissioni è sempre necessario prevedere l'effettuazione di una serie di misure complementari indispensabili in sede di elaborazione e valutazione dei dati. Infatti, la misura della concentrazione degli inquinanti, non può rappresentare il livello di emissione se non è correlabile al valore della portata dell'emissione stessa.

Misura della portata e scelta dei punti di prelievo

Per punti di scarico dove sono presenti flussi gassosi convogliati si seguono strategie di campionamento e criteri di valutazione indicati nel manuale UNI M 158 nonché i metodi M 422 e M 467, M 494, M 632, M 634 relativamente a misure di portata, di acido solfidrico e di ammoniacale.

CRITERI GENERALI DI MISURA DEI PARAMETRI DI IMMISSIONE

Un'ulteriore valutazione di merito rispetto ai parametri di immissione può essere effettuata mediante la misura dell'azoto organico aerodisperso. Le misure devono essere effettuate sicuramente in tutti i casi in cui sia avvertibile un contributo odorigeno da parte dell'impianto soggetto a controllo, evitando accuratamente di considerare altre fonti odorigene.

Campionamenti: la misura delle immissioni deve essere effettuata all'esterno del perimetro industriale sui quattro lati; i punti di prelievo devono trovarsi a distanza orizzontale e verticale non inferiore a m 1,50 e non superiore a m 3 dal suolo o da ogni ostacolo esistente. Nel caso di presenza di contributi esterni non imputabili a pratiche agricole relativamente al parametro in questione si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 9.2 del d.P.R. 322/71.

In posizione opportuna rispetto alle postazioni di prelievo verrà collocata anche una stazione per misure di direzione e velocità del vento.

Azoto organico: si campiona aria ambiente attraverso n. 2 assorbitori contenenti 100 ml di una soluzione acida (costituita da 5 ml di acido solforico concentrato e 500 ml di acqua distillata) al flusso di 1 litro/minuto per un tempo minimo di otto ore.

Al termine del campionamento i liquidi contenuti negli assorbitori vengono riuniti e sottoposti a determinazione del contenuto di azoto organico mediante il metodo 5030 (Metodi analitici per le acque - IRSA - 1994).

Criteri di valutazione dei risultati

Presentazione dei risultati: nel registro dei risultati dovranno essere riportati i dati relativi all'impianto ed alle misure effettuate, compresi eventuali ipotesi di interferenza da addebitare a contributi diversi dall'insediamento.

Valutazione dei risultati: il limite si intende rispettato se il valore medio delle misure effettuate nelle quattro postazioni è inferiore al valore guida indicato nella linea guida e fissato in 0,05 Mg/m³ (normalizzato a 25°C e 101,323 KPa). Qualora venga individuata una posizione preferenziale in cui il valore analitico misurato superi il valore limite, si dovranno utilizzare le rimanenti posizioni come bianco e si dovrà procedere ad una campagna di almeno 20 giorni presso la medesima postazione al fine di accertare con completezza la fase del processo che danno luogo ad immissioni odorigene.

Parametri di valutazione del processo

Le misure di emissioni ed immissioni non possono essere disgiunte da test significativi sul materiale in compostaggio; pertanto si procederà al prelievo di opportuna quantità di materiale da sottoporre al test di respirazione dinamico così come precedentemente indicato.

Altro test ancillare, è rappresentato dalla misura del potere di autoriscaldamento (self heating test) da effettuarsi in vaso Dewar così come da metodo allegato (cfr. oltre).

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Presentazione dei risultati

Nel registro dei risultati dovranno essere riportati i seguenti dati:

- ditta - impianto - sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche:
 - altezza da quota terra, in (m),
 - sezione della bocca del camino, in (m²),
 - sezione del camino al punto di prelievo, in (m²),
 - velocità lineari in m/s (valore singolo e medio),
 - temperatura al punto di prelievo, in (°C),
 - umidità al punto di prelievo, in (% v/v),
 - portata in m³/ora (teorica se nota e misurata),
 - data (ora, giorno, mese, anno),
 - condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento,
 - metodica di analisi (riferimento o descrizione).
- Risultato analitico:
 - sostanze determinate,
 - unità di misura,
 - valori singoli e valore elaborato.

Valutazione dei risultati: caratterizzazione delle emissioni.

Il livello di emissione viene espresso come valore medio delle N misure effettuate con impianto a regime più o meno la deviazione standard dei dati.

Più precisamente:

- livello di emissione = E = E medio ± s.

Valutazione della significatività della variazione di emissione: per valutare se i livelli di emissione variano significativamente è possibile applicare il test statistico utilizzato dall'EPA (Code of Federal Regulation, part. 60, App. C, Tit. 40, Protection of the Environment, pp. 580-581).

[BUR20030125]

[5.3.5]

D.g.r. 6 dicembre 2002 - n. 7/11475

Revoca della d.g.r. n. 6496 del 19 ottobre 2001 a seguito dell'omessa presentazione della garanzia finanziaria prevista dall'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Zibido S. Giacomo (MI) - via Longarone s.n., ed all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi da parte della ditta Molecola s.r.l. con sede legale in Corsico (MI) - Canova 25/27

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate, l'autorizzazione rilasciata alla ditta Molecola s.r.l. con sede legale in Corsico, via Canova 25/27 con provvedimento n. 6496 del 19 ottobre 2001, alla realizzazione di un impianto in Zibido S. Giacomo - via Longarone s.n., ed all'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;

2. di demandare alla provincia di Milano il controllo di quanto deliberato con il presente atto; in particolare dovrà verificare l'eventuale attività abusiva da parte della ditta, conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 6496 del 19 ottobre 2001;

3. di comunicare a mezzo raccomandata a.r. il presente provvedimento al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano ed al comune di Zibido S. Giacomo.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di ricevimento.

[BUR20030126]

[5.3.5]

D.g.r. 10 dicembre 2002 - n. 7/11533

Società Montello s.p.a. con sede legale in Montello (BG) via F. Filzi 5. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D9, D14, D15) e recupero (R3, R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi presso l'impianto

sito in Montello (BG), via F. Filzi, 5 - art. 28 del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, la ditta Montello s.p.a. con sede, legale in Montello (BG), via F. Filzi, 5, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D9, D14, D15) e recupero (R3, R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Montello (BG), via F. Filzi, 5, già autorizzato con d.g.r. n. 33002 del 5 dicembre 1997 come aggiornata ed integrata dalle d.g.r. n. 34129 del 12 gennaio 1998, n. 40735 del 23 dicembre 1998 e n. 1146 del 18 settembre 2000, con le seguenti limitazioni per quanto riguarda, la potenzialità dell'impianto:

- 300 t/giorno di rifiuti urbani ed assimilati provenienti dalla provincia di Bergamo e/o extra provinciali (alle condizioni evidenziate dalla provincia di Bergamo);

- 260 t/giorno di rifiuti speciali non pericolosi destinati alle operazioni di recupero (R3: compostaggio e produzione di rifiuti destinati al recupero energetico) e pretrattamento D14, D15 e D9 finalizzato allo smaltimento in discarica (limitatamente a frazioni e quantitativi residuali di rifiuti);

nonché alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che il presente provvedimento decada automaticamente qualora il soggetto autorizzato non presenti, entro il 31 gennaio 2003, un progetto di modifiche migliorative (non sostanziali ai sensi del d.P.R. 203/88) inerenti la realizzazione di presidi di aspirazione, alla Regione, alla provincia di Bergamo, al comune di Montello ed all'ARPA Dipartimento di Bergamo;

3. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Bergamo, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l'ARPA ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

5. di determinare l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia in € 795.311,81, relativo a:

- messa in riserva e/o deposito preliminare di 2.500 mc di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, pari a € 387.325;

- messa in riserva e/o deposito preliminare di 2.000 mc di rifiuti decadenti dalle operazioni effettuate presso l'impianto, pari a € 309.860;

- recupero e smaltimento di 165.000 t/anno di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, pari a € 98.126,81;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. n. 48055/00 e d.g.r. n. 5964/01;

contestualmente all'accettazione della fidejussione verrà svincolata quella prestata dalla ditta, e accettata con nota in atti regionali n. 3697 del 27 gennaio 1998;

9. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Bergamo, al comune di Montello ed al dipartimento dell'ARPA di Bergamo;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Società: Montello s.p.a.

Sede legale: Montello (BG), via F. Filzi, 5

Ubicazione impianto: Montello (BG), via F. Filzi, 5

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'area occupata dall'impianto è quella autorizzata con d.g.r. n. 33002 del 5 dicembre 1997 fatta salva l'area esclusa con d.g.r. n. 34129 del 12 gennaio 1998 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «D1 insediamenti industriali ed artigianali confermati allo stato di fatto così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Montello;

1.3 vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) e recupero (R3: compostaggio e produzione di rifiuti destinati al recupero energetico) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;

- deposito preliminare (D15) e smaltimento (D14 e D9) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;

che possono essere sinteticamente descritte nelle seguenti frasi:

- la componente da avviare al recupero come combustibile da rifiuto (frazione secca), dopo una prima fase di vagliatura e deferrizzazione, viene inviata al disidratatore per la riduzione di peso ed umidità;

- la frazione umida, destinata alla produzione di compost, viene miscelata con rifiuti organici strutturanti, trattata con calce e sequestrante minerale per l'igienizzazione e mantenuta in condizione statica per 12/18 giorni, in cumuli in apposita area; successivamente il materiale viene disposto in cumuli nel biotunnel dove viene rivoltato periodicamente per un periodo di 20/25 giorni;

- la frazione organica derivante dalla separazione meccanica degli r.s.u., destinata a smaltimento, viene trattata con calce e sequestrante minerale per l'igienizzazione e stoccata in apposita area;

1.4 tutte le fasi delle lavorazioni avvengono al coperto in distinte aree con pavimentazione e muri laterali in calcestruzzo;

1.5 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

1A) messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti urbani su area al coperto con pavimentazione e muri laterali in calcestruzzo;

1B) messa in riserva e/o deposito preliminare di compost fuori specifica e rifiuti vegetali di cui ai C.E.R. 19.05.01, 19.05.02 e 19.05.03 su area al coperto con pavimentazione e muri laterali in calcestruzzo;

2) trattamento r.s.u. attraverso operazioni di apertura sacchi, macinazione, vagliatura, deferrizzazione e riduzione volumetrica;

3A) messa in riserva FORSU in vasca in lamiera su area al coperto con pavimentazione e muri laterali in calcestruzzo;

3B) trattamento FORSU e materiale da stabilizzare attraverso operazioni di deferrizzazione, miscelazione e additivazione con sequestranti minerali;

4) raffinazione del compost mediante vagliatura e deposito;

5A) messa in riserva fanghi su area al coperto con pavimentazione e muri laterali in calcestruzzo;

5B) deposito di frazioni stabilizzate ed igienizzate da destinare allo smaltimento su area al coperto con pavimentazione in calcestruzzo;

6) disidratazione dei rifiuti da avviare al recupero come combustibili da rifiuti;

7) deposito rifiuti da destinare a recupero energetico (in ingresso e in uscita dall'impianto) su area al coperto con pavimentazione in calcestruzzo;

8) trattamento per la produzione di combustibili da rifiuti attraverso operazioni di macinazione, demetallizzazione e raffinazione;

9) cippatura e messa in riserva di rifiuti verdi, ligneo-cellulosici e materiale cippato su area al coperto con pavimentazione in calcestruzzo;

10) biotunnel;

11) area per il deposito del compost finito su area al coperto con pavimentazione in calcestruzzo;

12) area per la messa in riserva di rifiuti decadenti dalle operazioni effettuate presso l'impianto su area al coperto con pavimentazione in calcestruzzo;

13) area a disposizione del Polo ecologico limitatamente a quella già autorizzata con d.g.r. n. 33002 del 5 dicembre 1997 e denominata «M» nella tavola 13.1 e fatta salva l'area esclusa con d.g.r. n. 34129 del 12 gennaio 1998;

1.6 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali nelle diverse aree sono i seguenti:

- area 1A) 1500 mc e 750 t;
- area 1B) 500 mc e 400 t;
- area 3A) 230 mc e 230 t;
- area 5A) 230 mc e 230 t;
- area 5B) 1000 mc e 1000 t;
- area 7) 3000 mc e 1500 t;
- area 9) 2500 mc e 1000 t;
- area 12) 2000 mc e 2000 t;

in ogni caso, come previsto dalla d.g.r. n. 33002 del 5 dicembre 2002, la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti conferiti presso l'impianto non deve superare complessivamente il valore di 2500 mc e lo stoccaggio (messa in riserva/deposito preliminare) dei rifiuti decadenti dalle operazioni effettuate presso l'impianto non deve superare il valore di 2000 mc;

- il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R3: compostaggio e produzione di rifiuti destinati al recupero energetico) e smaltimento (D14 e D9) è pari a 165.000 t/anno e a:

- 300 t/giorno di rifiuti urbani ed assimilati provenienti dalla provincia di Bergamo e/o extra provinciali;
- 260 t/giorno di rifiuti speciali non pericolosi;

1.7 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

C.E.R.	R3 (compost)	R3 (combustibile da rifiuti)	R13	D9	D14	D15
02.01.03		X	X		X	X
02.01.04		X	X		X	X
02.01.06	X		X			
02.01.07	X		X			
02.02.01	X		X			
02.02.04	X		X			
02.03.01	X		X			
02.03.04	X		X			
02.03.05	X		X			
02.04.03	X		X			
02.05.01	X		X			
02.05.02	X		X			
02.06.03	X		X			

C.E.R.	R3 (compost)	R3 (combustibile da rifiuti)	R13	D9	D14	D15
02.07.01	X		X			
02.07.04	X		X			
02.07.05	X		X			
03.01.01	X		X			
03.01.05	X		X			
03.03.01	X		X			
03.03.02	X		X			
03.03.08		X	X			
03.03.10	X		X			
03.03.11	X		X			
04.01.07	X		X			
04.02.20	X		X			
04.02.21		X	X		X	X
04.02.22		X	X		X	X
15.01.01		X	X		X	X
15.01.02		X	X		X	X
15.01.03		X	X		X	X
15.01.05		X	X		X	X
15.01.06		X	X		X	X
15.01.09		X	X		X	X
16.01.03		X	X		X	X
16.01.19		X	X		X	X
17.02.01		X	X		X	X
17.02.03		X	X		X	X
19.05.01		X	X	X	X	X
19.05.02				X	X	X
19.05.03				X	X	X
19.08.05	X		X			
19.08.12	X		X			
19.10.04		X	X		X	X
19.12.01		X	X		X	X
19.12.04		X	X		X	X
19.12.07		X	X		X	X
19.12.12		X	X		X	X
20.01.01		X	X		X	X
20.01.08	X		X			
20.01.38		X	X		X	X
20.01.39		X	X		X	X
20.02.01	X		X			
20.03.01		X	X	X	X	X
20.03.02	X		X			
20.03.07		X	X		X	X

1.8 i seguenti rifiuti, di cui alla tabella del punto 1.7, possono essere ritirati esclusivamente se rispettanti le seguenti limitazioni:

- 19.05.02 limitatamente alle parti di rifiuti vegetali;
- 19.08.13 limitatamente a quelli provenienti esclusivamente da trattamento biologico.

2. Prescrizioni

2.1 Il conferimento di rifiuti urbani all'impianto dovrà essere subordinato alla sottoscrizione di specifica convenzione con la provincia di Bergamo, che regolamenti quantità, modalità di conferimento/trattamento, destinazione finale ed aspetti tariffari;

2.2 la ditta dovrà dare la priorità alle operazioni di recupero (R3: compostaggio e produzione di rifiuti destinati al recupero energetico), ricorrendo alle operazioni di smaltimento qualora le caratteristiche dei rifiuti in ingresso non consentano un effettivo recupero;

2.3 non si ritiene accettabile il conferimento presso l'impianto dei seguenti rifiuti:

- rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)» (C.E.R. 19.12.10) in quanto detto codice individua un rifiuto già idoneo al recupero energetico;

- «fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi di quelli di cui alla voce 19.08.13» (C.E.R. 19.08.14) in quanto non derivanti da trattamento biologico per i quali è individuato lo specifico C.E.R. 19.08.12;

2.4 nell'area 7 destinata al deposito rifiuti da destinare a recupero energetico, i cumuli dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto dovranno essere separati fisicamente e contrassegnati con cartelli come rifiuti in ingresso, rifiuti in uscita da destinare al recupero energetico o CDR ottenuto conformemente a quanto stabilito dal punto 14 del d.m. 5 febbraio 1998;

2.5 qualora la ditta non rispetti quanto previsto al punto 14 del d.m. 5 febbraio 1998 per la produzione di CDR, tale rifiuto non potrà essere conferito ad impianti che effettuano operazioni di recupero energetico svolte ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97;

2.6 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36; possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti, delle medesime tipologie (categorie), ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo;

2.7 la messa in riserva dei rifiuti deve avvenire in luogo chiuso ed essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;

2.8 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.9 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.10 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.11 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.12 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.13 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione;

2.14 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative

dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti e percolamenti;

2.15 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferite a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero delle stesse, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni da D1, D2, D3, D4, D10, D11 dell'allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell'allegato C del d.lgs. 22/1997;

2.16 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla Lr. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.17 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive, del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;

2.18 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;

2.19 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia, all'ARPA ed al comune territorialmente competenti per territorio.

3. Utilizzo dei compost

3.1 Il prodotto in uscita dall'impianto di compostaggio deve presentare le caratteristiche previste dalle tabelle A1 e A2 di seguito riportate; considerato il processo di compostaggio già approvato, la determinazione del valore dell'IRD, come riportato in allegato B, è da intendersi a titolo esclusivamente sperimentale;

3.2 la ditta deve effettuare le analisi del prodotto ottenuto per ogni ciclo e trasmettere alla Regione, alla provincia di Bergamo e all'ARPA Dipartimento di Bergamo, i relativi referenti analitici con cadenza semestrale.

4. Piani

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia di Bergamo, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

4.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

TABELLA A1

Contenuto in metalli (ppm/ss) (1), fitotossicità, caratteristiche della componente organica nelle diverse categorie di compost proposte

Tipologie	Cd	Cr tot (2)	Ni	Pb	Cu	Hg	Zn	Fitotox (3)	IRD (4)	OMEI (5)
Compost fresco (6)	<1	<70	<50	<100	<100	<1	<300	idoneo	<1000	-
Compost di qualità 1 (7)	1.5	150	100	140	150	1.5	500	idoneo	<500	>0.6
Compost di qualità 2 Idem per uso non agricolo (8)	1.6-4	151-300	101-150	141-300	151-400	1.5-5	501-1500	idoneo	<500 <1000	>0.6 -
Compost di bassa qualità	>4	>300	>150	>300	>400	>5	>1500	-	<1000	-

(1) Metodica: Test methods for the examination of composting and compost - 1st Edition december 1997 - US composting Council 44224-Montgomery Avenue Suite 102 - Bethesda Maryland 20814 USA. Il testo comprende anche le norme di campionamento.

(2) Per le categorie 1-3 il contenuto in Cr⁶⁺ non deve essere superiore a 0,5 ppm s.s.

(3) Metodo Di.F.C.A. (mgO₂ kg SV¹ h⁻¹) su «Compost e Agricoltura» Ed. Lombardia per l'Ambiente - Milano.

(4) Indice di Respirazione Dinamico (IRD) da determinarsi con metodo dinamico come da allegato «C».

(5) Cfr.: Compost Science and Utilization (1997) 5, 2, 53-62 o Compost e Agricoltura Ed. Lombardia per l'Ambiente (MI).

(6) E previsto il rispetto della presenza di patogeni e di indicatori di inquinamento fecale come da 99/92 modificata come segue: coliformi fecali MPN/g s.s. <10000, salmonelle MPN/g s.s. <100; uova vitali di elminti assenti e l'assenza di semi germinanti.

(7) Per l'impiego florovivaistico sono previste anche le caratteristiche idrologiche: curva di ritenzione idrica, densità reale ed apparente, porosità

totale e libera. Per le varie tipologie di compost devono inoltre essere rispettati i parametri chimici e microbiologici previsti dal d.m. 27 marzo 1998: mod. all. 1C della l. 19 ottobre 1984 n. 748 recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

(8) Su aree degradate e ex cave fatte salve per queste ultime le prescrizioni delle norme sulle acque.

N.B.: solo il rispetto di tutte le caratteristiche indicate in riga (limite indicato $\pm 20\%$ su un minimo di 4 campionamenti annui) consente la classificazione nella categoria indicata. In caso contrario il compost viene declassato alla categoria inferiore e così via.

TABELLA A2
Limiti alla presenza di inerti, vetri e plastiche

Tipologie	Vetri	Plastiche
Compost fresco	cfr. l. 748/84 come modificato dal decreto 27/03/98	cfr. l. 748/84 come modificato dal decreto 27/03/98
Compost di qualità 1	Vedi sopra	Vedi sopra
Compost di qualità 2	cfr. DCI 27/7/84	cfr. DCI 27/7/84
Compost di bassa qualità	Non previsto	Non previsto

Dosi e modalità di impiego delle diverse tipologie di compost proposte

Tipologie	Dosi di impiego	Modalità
Compost fresco	Secondo le buone norme agronomiche	Libera commercializzazione
Compost di qualità 1	Secondo le buone norme agronomiche	Libera commercializzazione
Compost di qualità 2	10 t/ha s.s. x anno (*)	Delibera autorizzativa
Compost di bassa qualità	Illimitate comprese le operazioni di «capping»	Delibera autorizzativa

(*) L'utilizzo in agricoltura non comporta l'onere di verifica della rispondenza dei suoli ai valori limite stabiliti dal d.lgs. 99/92.

ALLEGATO B

1. Identificazione della ditta
2. Prodotti, materie prime
3. Descrizione dell'impianto
4. Emissioni ed impianti di abbattimento
5. Prescrizioni specifiche
6. Scheda delle prescrizioni di carattere generale

1. Identificazione della ditta

Ragione sociale: Montello s.p.a.

Indirizzo: via F. Filzi, 5 Montello (BG)

Settore di appartenenza: servizi tecnologici per l'ambiente

Settore produttivo: trattamento e recupero rifiuti

Fasc.: 3404/4713/02

Il presente allegato integra e modifica aspetti tecnici descritti nel decreto n. 527 del 10 febbraio 1998.

2. Produzione, materie prime

Tipologia dei rifiuti trattati.

(Vedi modifiche riportate nell'allegato A).

3. Descrizione dell'impianto

Il processo di trattamento rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello descritto ovvero autorizzato con decreto n. 527 del 10 febbraio 1998. (Per precisazioni vedi allegato A)

4. Emissioni ed impianti di abbattimento

I punti di emissione rimangono invariati rispetto a quelli autorizzati con decreto n. 527 del 10 febbraio 1998.

5. Prescrizioni specifiche

Per quanto concerne l'aspetto qualitativo e quantitativo delle emissioni si ritiene opportuno introdurre modifica del decreto nel presente allegato B alla luce di quanto è emerso e verbalizzato il 15 ottobre 2002 in sede di conferenza dei servizi ex art. 14 legge 241/90 presso la Struttura «Gestione rifiuti» e nelle successive. Nello specifico si prende atto di quanto richiesto dall'ARPA e dal comune, anche in relazione agli eventi di molestie olfattive verificatesi nei primi mesi dell'anno 2002, introducendo quanto sotto indicato.

Sostanze in emissione

- Effluenti odorigeni dalle fasi di ricezione ossidazione biologica o comunque generanti molestie olfattive;
- polveri da operazioni di raffinazione in locali dedicati.

Valori limite in emissione

Effluenti odorigeni:

- qualità olfattiva emissioni: 200 unità odorimetriche/m³,
- comp. ridotti dell'azoto espressi come ammoniacale: 5 mg/Nm³.

È soppresso il valore limite riferito ai COV.

Per gli aspetti tecnico-impiantistici anche riferiti alla capta-

zione, convogliamento ed espulsione all'esterno restano valide le altre prescrizioni inserite nell'allegato tecnico del decreto di autorizzazione n. 527 del 10 febbraio 1998, fatte salve le precisazioni di cui all'allegato A.

A titolo esclusivamente sperimentale e come tale fino ad emanazione della normativa specifica nazionale o in mancanza di essa quella regionale si effettueranno misure sui parametri sotto indicati a cadenza quadrimestrale.

IRD (Indice Respirometrico Dinamico riferito alla biomassa):

- all'uscita della fase di bioconversione aerobica accelerata: 1000 mgO₂*Kg⁻¹ SV⁻¹h⁻¹.

(Per precisazioni vedi tabella relativa all'allegato A).

Ulteriori prescrizioni

La ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse, comprese quelle provenienti dal ciclo delle acque di lavaggio e di processo. Solo nel caso di superamento dei valori limite in emissione e/o di molestie olfattive la ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari al contenimento degli stessi. In particolare dovranno essere predisposti ulteriori impianti di abbattimento (adottabili singolarmente e/o in combinazione) da concordare con gli uffici regionali indicati in calce a questo provvedimento.

6. Scheda delle prescrizioni di carattere generale per biofiltri

Le considerazioni sotto riportate sono riferite ai cicli tecnologici oggetto della domanda di autorizzazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno.

(Art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 art. 2, comma 1, punto b, ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990).

Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

- 1) impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o G.P.L.;
 - 2) impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;
 - 3) impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile,
- avente le seguenti caratteristiche: zolfo < 0,3% in peso residuo carbonioso < 10% in peso, nichel e vanadio, come somma < 230 ppm.

(D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 2 ottobre 1995).

Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

- art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo della sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

- art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati»;

- art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica».

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale. Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

La ditta deve comunicare al comune, all'ARPA struttura competente per territorio e per conoscenza alla Regione la messa in esercizio degli impianti con un anticipo di almeno 15 giorni. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data della messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato, all'ARPA struttura competente per territorio. Le analisi di controllo a valle dei sistemi di abbattimento dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i risultati dovranno essere trasmessi al comune interessato, all'ARPA competente per territorio e per i primi tre anni alla Regione in deroga alla d.g.r. n. 4178 del 6 aprile 2001.

La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione al comune interessato, all'ARPA struttura competente per territorio.

METODOLOGIA ANALITICA

Qualità olfattiva delle emissioni: la valutazione olfattometrica deve essere effettuata secondo le procedure previste dalle linee guida CEN TC 264.

CRITERI GENERALI DI MISURA DEI PARAMETRI DI EMISSIONE

Come indicato nel manuale UNI M 158, nel predisporre i rilevamenti delle emissioni è sempre necessario prevedere l'effettuazione di una serie di misure complementari indispensabili in sede di elaborazione e valutazione dei dati. Infatti, la misura della concentrazione degli inquinanti, non può rappresentare il livello di emissione se non è correlabile al valore della portata dell'emissione stessa.

Va a questo punto specificato che la configurazione della

maggior parte degli impianti depurativi del settore, è costituita da biofiltri con scarico in atmosfera da superfici più o meno vaste, raramente attraverso punti di scarico tradizionalmente identificabili come camini entro cui l'effluente in pressione viene espulso in atmosfera. Di qui la possibilità di una notevole disomogeneità di velocità dell'effluente nei diversi punti esposti.

Misura della portata e scelta dei punti di prelievo

Per punti di scarico dove sono presenti flussi gassosi convogliati si seguono strategie di campionamento e criteri di valutazione indicati nel manuale UNI M 158 nonché i metodi M 422 e M 467, M 494, M 632, M 634 relativamente a misure di portata, di idrogeno solforato, di ammoniaca.

Ai punti di scarico dove le condizioni dei manuali UNI non sono applicabili, si procede in prima istanza alla misura della portata nella condotta a monte del presidio depurativo, secondo quanto indicato dal manuale UNI M 422 per i flussi convogliati; la misura sarà eseguita con misuratore di velocità a ventolina con un valore di precisione di ± 0.2 m/s. Si annoterà la misura della portata complessiva dell'impianto.

Successivamente si procederà a suddividere la superficie di scarico in subaree di 1 metro quadrato.

Per l'effettuazione delle misure si propone di utilizzare un imbuto a base quadrata, con bocca di presa di 1 m² e camino acceleratore di 0,074 m², corrispondente ad una sezione di uscita di diametro di 300 mm (A1 = 0,07069 m²).

Nelle condizioni di usuale dimensionamento dei biofiltri (100 m³/h m²) la velocità nel camino si attesterebbe intorno a 0,4 m/s valore che con tubi lisci garantisce il moto laminare dell'aria.

In queste condizioni si può senza alcun dubbio assumere che la perdita di carico nell'imbuto acceleratore sia trascurabile, portando quindi a considerare ragionevolmente che la velocità nel camino sia uguale, a meno di un fattore moltiplicativo ottenuto dal rapporto delle due sezioni (ingresso e uscita) dell'imbuto ($f = A/A1 = 110,07069 = 14,15$), alle velocità di uscita dal biofiltro.

Eventuale utilizzo di coefficienti correttivi

Qualora si volesse procedere alla verifica sperimentale di quanto asserito nei punti precedenti e si volesse contemporaneamente passare alla determinazione di coefficienti empirici correttivi si potrebbe procedere, una tantum, come segue:

Attrezzatura:

- biofiltro superficie ≥ 50 m²;

- ventilatore di alimentazione con motore regolato da inverter;

- imbuto acceleratore (cfr. descrizione sopra riportata);

- anemometro ad elica.

Determinazione dei coefficienti correttivi (procedura):

- suddivisione della superficie del biofiltro secondo un reticolo con settore di 1 1 m;

- determinazione della portata alimentata al biofiltro ottenuta mediante la misurazione della velocità nella tubazione di mandata (o aspirazione) del ventilatore;

- a velocità costante del ventilatore, esecuzione della misura della velocità di uscita dal biofiltro, operando una misura per ogni settore predeterminato, utilizzando l'imbuto acceleratore non considerando i settori perimetrali per escludere l'influenza dell'effetto parete;

- calcolo della media delle velocità/portate ottenute, moltiplicando la quale per la superficie totale del filtro si ottiene il valore della portata in uscita dal biofiltro;

- il rapporto tra la portata in ingresso e la portata in uscita costituisce il coefficiente correttivo da utilizzare, a quel valore di velocità, per calcolare, una volta conosciuta la portata misurata nell'imbuto, la portata effettiva del settore misurato;

- impostando diverse velocità di rotazione del ventilatore, si può così procedere alla costruzione di una tabella che fornisca il coefficiente correttivo in funzione della velocità di attraversamento, essendo la stessa fortemente influenzante le perdite di carico;

- la media dei valori acquisiti moltiplicata per la superficie totale non dovrà scostarsi dal valore di portata misurato a monte, per un valore maggiore del 20%.

Campionamenti: i campionamenti della durata di 30 minuti verranno effettuati in almeno 5 punti in cui la velocità è risultata più elevata ed in almeno 5 punti in cui la velocità è risultata minima, nelle superfici maggiori di 20 m²; in 3 punti di

max e di min per superfici tra 20 m² e 6 m²; per superfici sotto i 6 m² si effettueranno 3 misure nel punto di massima e 3 misure nel punto di minima.

I campionamenti saranno effettuati con l'attrezzatura prevista dai metodi UNI M 632 e M 634. È opportuno, qualora non venga utilizzato il sistema per la misura di portata che il riquadro dove viene effettuato il prelievo sia schermato sui lati esposti e per un'altezza di almeno 70 cm, in modo da simulare una condotta di scarico; in tal caso il punto di ingresso dell'adsorbitore verrà prolungato mediante collegamento ad un tratto di tubo siliconico libero di fluttuare nell'effluente.

Si sottolinea che le misure debbono essere effettuate con impianto a regime.

Una prima indagine potrà essere svolta presso i punti individuati come sopra, mediante campionamenti istantanei condotti mediante fiale a tre vie da 1 litro in cui è stato effettuato precedentemente il vuoto; si prenderà in esame il parametro ammoniacca, in considerazione della più semplice procedura analitica.

Qualora i valori di concentrazione ottenuti risultino inferiori al limite previsto dalla linea guida, si procederà al campionamento presso n. 1 punto a portata max e n. 1 punto a portata minima.

Presentazione dei risultati

Nel registro dei risultati dovranno essere riportati i dati relativi all'impianto ed alle misure effettuate, come indicato dal manuale UNICHIM M 158.

Valutazione dei risultati

Per la valutazione della significatività della variazione di emissione nei casi di superfici totali fino a 6 m² si procede, secondo il test statistico di cui all'Appendice 3 del metodo UNICHIM M 158, alla valutazione della significatività della variazione di emissione; per superfici inferiori a 6 m² si determina il valore medio delle N misure più o meno la deviazione standard secondo quanto previsto dal metodo UNICHIM M 158.

Il limite si intende rispettato se il valore medio delle misure effettuate è inferiore al valore indicato nella linea guida.

Qualora ci si trovasse in condizioni di incertezza perché il valore di concentrazione così calcolato risulta o in prossimità del limite o superiore al limite, si procede al calcolo della media delle quantità assolute di inquinante (mg/h), dividendo poi per il valore di portata complessiva calcolata dalla sommatoria delle singole portate determinate presso i settori di prelievo (m³/h); verrà confrontato il valore ottenuto con il valore limite.

CRITERI GENERALI DI MISURA DEI PARAMETRI DI IMMISSIONE

Un'ulteriore valutazione di merito rispetto ai parametri di emissione può essere effettuata mediante la misura dell'azoto organico aerodisperso. Le misure devono essere effettuate sicuramente in tutti i casi in cui sia avvertibile un contributo odorigeno da parte dell'impianto soggetto a controllo, evitando periodi in cui siano presenti contributi odorigeni imputabili anche a pratiche agricole esercitate in loco.

Campionamenti: la misura delle immissioni deve essere effettuata all'esterno del perimetro industriale sui quattro lati; i punti di prelievo devono trovarsi a distanza orizzontale e verticale non inferiore a m 1,50 e non superiore a m 3 dal suolo o da ogni ostacolo esistente.

Nel caso di presenza di contributi esterni non imputabili a pratiche agricole relativamente al parametro in questione si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 9.2 del d.P.R. 322/71.

In posizione opportuna rispetto alle postazioni di prelievo verrà collocata anche una stazione per misura di direzione e velocità del vento.

Azoto organico: si campiona aria ambiente attraverso n. 2 assorbitori contenenti 100 ml di una soluzione acida (costituita da 5 ml di acido solforico concentrato e 500 ml di acqua distillata) al flusso di 1 litro/minuto per un tempo minimo di otto ore.

Al termine del campionamento i liquidi contenuti negli assorbitori vengono riuniti e sottoposti a determinazione del contenuto di azoto organico mediante il metodo 5030 (metodi analitici per le acque - IRSA - 1994).

Criteria di valutazione dei risultati

Presentazione dei risultati: nel registro dei risultati dovranno essere riportati i dati relativi all'impianto ed alle misure effettuate, compresi eventuali ipotesi di interferenza da addebitare a contributi diversi dall'insediamento.

Valutazione dei risultati: il limite si intende rispettato se il valore medio delle misure effettuate nelle quattro postazioni è inferiore al valore guida indicato nella linea guida e fissato in 0,05 mg/m³ (normalizzato a 25°C e 101,323 KPa). Qualora venga individuata una posizione preferenziale in cui il valore analitico misurato superi il valore limite, si dovranno utilizzare le rimanenti posizioni come bianco e si dovrà procedere ad una campagna di almeno 20 giorni presso la medesima postazione al fine di accertare con completezza le fasi del processo che danno luogo ad immissioni odorigene.

Parametri di valutazione del processo

Le misure di emissioni ed immissioni non possono essere disgiunte da test significativi sul materiale in compostaggio; pertanto si procederà al prelievo di opportuna quantità di materiale da sottoporre al test di respirazione dinamico così come precedentemente indicato.

Altro test ancillare, è rappresentato dalla misura del potere di auto riscaldamento (self heating test) da effettuarsi in vaso Dewar così come da metodo allegato (cfr. oltre).

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Presentazione dei risultati

Nel registro dei risultati dovranno essere riportati i seguenti dati:

- ditta - impianto - sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche:

- altezza da quota terra, in (m),
- sezione della bocca del camino, in (m²),
- sezione del camino al punto di prelievo, in (m²),
- velocità lineari in m/s (valore singolo e medio),
- temperatura al punto di prelievo, in (°C),
- umidità al punto di prelievo, in (% v/v),
- portata in m³/ora (teorica se nota e misurata),
- data (ora, giorno, mese, anno),
- condizioni di marcia dell'impianto (carico, ecc.) durante il campionamento,

- metodica di analisi (riferimento o descrizione).

- Risultato analitico:

- sostanze determinate,
- unità di misura,
- valori singoli e valore elaborato.

Valutazione dei risultati: caratterizzazione delle emissioni.

Il livello di emissione viene espresso come valore medio delle N misure effettuate con impianto a regime più o meno la deviazione standard dei dati.

Più precisamente:

livello di emissione = E = E medio ± s.

Valutazione della significatività della variazione di emissione: per valutare se i livelli di emissione variano significativamente è possibile applicare il test statistico utilizzato dall'EPA (Code of Federal Regulation, part. 60, App. C, Tit. 40, Protection of the Environment, pp. 580-581).

[BUR20030127]

[5.3.5]

D.g.r. 13 dicembre 2002 - n. 7/11575

Ditta Valli s.p.a. con sede legale in Lonato (BS) - via Lavagnone n. 11. Presa d'atto della variazione della ragione sociale nonché rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da impianti di depurazione civili ed industriali presso l'impianto ubicato in comune di Lonato (BS) - loc. Campagnoli, con successivo utilizzo in agricoltura (R10). Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - art. 6 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di prendere atto della trasformazione societaria da s.r.l. a s.p.a. e, contestualmente, rinnovare l'autorizzazione alla ditta Valli s.p.a. con sede legale in Lonato (BS) - via Lavagnone n. 11 - all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da impianti di depu-